MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Art. 12

Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica

I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimita', ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-bis. I commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono:

a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario;

b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformita' alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. La richiesta di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, in relazione alle procedure di affidamento o di esecuzione di opere di edilizia scolastica che risultino sospese secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, puo' essere avanzata, in caso di inerzia dell'ente locale competente, dal commissario ad acta, dal prefetto o dal provveditore agli studi. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro quattro anni dalla nomina del commissario ad acta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione,

sentita la regione interessata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' delegare al commissario i poteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370.

Versione in vigore dal 24 luglio 1995, non più in vigore dal 23 settembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
Estremi	Decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296
Capo	I — Norme di sostegno e rilancio dell'edilizia pubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-sostegno-ed-il-rilancio-dell-edilizia-296-1995/art-12-accelerazione-delle-procedure-per-la-realizzazione-di-opere-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it